



Sent. 136/2020

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro Presidente

Domenico Guzzi Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano I Referendario -Relatrice

Erika Guerri I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 53136 del Registro di Segreteria,
promosso da CALABRIA Ernesto, nato a Campora l'11.11.1970 e ivi

residente alla via Salita del Genio n. 59, rappresentato e difeso, giusta

procura rilasciata in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Marcello G. Feola

(marcellogiuseppefeola@puntopec.it), insieme al quale domicilia

elettivamente in Roma, alla via Barnaba Tortolini n. 30 (c/o dott.

Alfredo Placidi)

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 241/2017 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Campania, depositata il 28 giugno 2017.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2019, con



Sent. 136/2020

l'assistenza del Segretario dott.ssa Giuliana Tranchino, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Attilio Taverniti su delega del procuratore costituito per l'appellante e il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Sergio Auriemma.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 26.11.2015, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale in epigrafe indicata conveniva in giudizio il Sig. Calabria Ernesto, nella qualità p.t. di messo notificatore del Comune di Campora (SA), per avere omesso la regolare notificazione di due ordinanze (nn. 35 e 36 del 2013) emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro del Comune di Arezzo a carico del trasgressore, circostanza da cui era derivata la scadenza del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze stesse.

Nel libello introduttivo era contestato un illecito erariale, sottolineandosi l'esistenza in atti di lettere raccomandate di sollecito acquisite al protocollo dell'Ente emittente recanti i numeri 12328 del 2.8.2013, 17011 del 7.11.2013, 9148-9149 e 9150 del 26.6.2014, nonché l'avvenuta prescrizione per la riscossione, ex art. 28 L. n. 689/1981, in data 23 giugno 2014.

Celebrata l'udienza di discussione, la Sezione territoriale adita, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Sig. Calabria al



Sent. 136/2020

risarcimento, in favore della Direzione Provinciale del Tesoro di Arezzo, della somma di 3.653,66 euro, oltre accessori e spese di giudizio.

Il Sig. Calabria, rimasto contumace in primo grado, ricevuta la sentenza, notificata il 25 ottobre 2017, ha interposto appello con atto notificato il 27 dicembre 2017 e depositato il 25.01.2018, devolvendo in gravame motivi così riassumibili:

1. *“error in iudicando (Violazione dell'art. 143 cpc. - Carezza di motivazione della sentenza appellata- Assenza degli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale - Violazione dell'art. 2697 c.c.)”.*

La Sezione territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il messo non avrebbe provveduto a notificare le ordinanze (nn. 35 e 36 dell'anno 2013) in questione, non avrebbe affisso le stesse all'Albo del Comune di Campora, e non ne avrebbe curato il deposito presso la casa comunale, in quanto alcuna prova in tal senso sarebbe mai stata fornita dal requirente. Le ordinanze-ingiunzione risulterebbero notificate in data 30.4.2013 (cfr. relative relate di notificazione), e, in busta chiusa, "depositate" presso la casa comunale, Ufficio della Polizia Municipale. L'unico adempimento che, effettivamente, non sarebbe stato curato dall'odierno appellante sarebbe stata l'affissione all'Albo del Comune e la restituzione degli atti notificati.

La notifica avrebbe dovuto, comunque, intendersi perfezionata a far data dal ventesimo giorno successivo al deposito, e null'altro atto il messo comunale notificatore avrebbe dovuto compiere. Peraltro, a far data dal 1° gennaio 2004, come da modifiche di cui al d.lgs. n.



Sent. 136/2020

196/2003, sarebbe stata eliminata la formalità dell'affissione all'albo dell'ufficio giudiziario. Infine, non essendo ancora intervenuta la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa irrogata nei confronti di uno dei destinatari (sig.ra R.G.), nessun danno erariale si sarebbe ancora verificato.

2. *“error in iudicando (Violazione dell'art. 143 c.p.c. - Carezza di motivazione della sentenza appellata - Violazione dell'art. 2697 c.c. - Assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale)”*.

Insussistente sarebbe, poi, il requisito della colpa grave, in quanto l'appellante, date le ridotte dimensioni organiche dell'ufficio di appartenenza, avrebbe svolto solo saltuariamente la funzione di notificatore e sarebbe incorso in omissioni solo formali.

Conclusivamente chiede, accoglimento del gravame, la riforma della sentenza e, in via subordinata, l'uso del potere riduttivo.

In data 24 aprile 2019, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, con le quali, preliminarmente ha eccepito la mancata notifica del d.f.u. e ha chiesto che il Collegio ne ordini la notificazione; nel merito, dopo ampia contestazione dei singoli motivi di gravame, ne ha chiesto la reiezione con liquidazione delle spese del grado.

In data 20 maggio 2019, il difensore dell'appellante ha depositato la sentenza n. 1362/2018 con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” l'appellante.

All'udienza odierna, sentito il procuratore delegato per l'appellante che



Sent. 136/2020

ha chiesto l'accoglimento del gravame anche alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice penale, e il rappresentante della Procura generale che ha insistito per il rigetto, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere scrutinata l'eccezione devoluta in cognizione dalla Procura generale circa la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza. La questione è infondata, in quanto il d.f.u. risulta regolarmente notificato in data 31.07.2018 presso l'Ufficio della Procura generale, con consegna della busta nelle mani dell'addetto alla ricezione, e in data 6.08.2018 alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, come da relate di notifica in atti.

2. Il primo motivo di doglianza deve ritenersi privo di fondamento.

L'appellante si duole della mancata prova delle omissioni che gli vengono contestate e dell'insussistenza del danno concreto e attuale.

In realtà, sotto il primo profilo, la Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo, dalla cui segnalazione è partita l'indagine per cui è causa, emetteva due ordinanze-ingiunzione nn. 35 e 36 del 2013, nei confronti di soggetti residenti nel territorio del Comune di Campora (SA). Per entrambi i provvedimenti, il Sig. Calabria, all'epoca dei fatti, messo comunale, avrebbe provveduto ad avviare il procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c., non portandolo, tuttavia, a termine, in quanto, per sua stessa ammissione, non avrebbe provveduto né



Sent. 136/2020

all'affissione all'Albo del Comune né alla dichiarazione di avvenuta affissione. A fronte di tali incontestate risultanze probatorie, non hanno pregio le obiezioni circa l'asserito rispetto delle formalità da adempiersi, stando all'art. 143 c.p.c. in un momento "antecedente" alla fase di perfezionamento dell'iter prescritto dalla norma. Non v'è dubbio, infatti, per un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. sono, da un lato, l'ignoranza soggettiva, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, dall'altro, l'inutile esperimento di tentativi volti a superare tale condizione di ignoranza attraverso le ricerche possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza (ex pluribus, Cass. civ. 31 luglio 2017, n. 19012, e Cass. civ. 27 novembre 2012, n. 20971). L'ordinaria diligenza, con riguardo al notificante, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie (Cass. civ. 4 giugno 2014, n. 12526), sicché in assenza di prova o di attestazione delle avvenute ricerche la notificazione deve ritenersi nulla (Cass. civ. n. 24253/16; Cass. civ. n. 3071/2013; Cass. civ. n. 20791/2012; Cass. civ. n. 14618/2009; Cass. civ. n. 7964/2008). È, tuttavia, indispensabile che, una volta eseguite le ricerche con esito negativo, il procedimento notificatorio debba essere concluso con il prescritto deposito presso la casa



Sent. 136/2020

comunale, con l'effetto che, in assenza, la notificazione non può dirsi validamente avvenuta.

Peraltro, giova notare che l'adempimento in esame, come rilevato dalla Procura generale, non è stato affatto soppresso, in quanto, a far data dal 1° gennaio 2004, e come da modifica di cui all'art. 174 del d.lgs. n. 196/2003, risulta essere stata eliminata la distinta formalità dell'affissione di "altra copia" all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

La condotta è, senz'altro, causa determinate dell'evento dannoso contestato al sig. Calabria. Per effetto della mancata notifica, si è consumato il termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze-ingiunzione, ex art. 28 l. n. 689/1981, nonostante i solleciti promossi dalla DTL, in atti (lettere raccomandate n. 12328 del 2.8.2013, n. 17011 del 7.11.2013, nn. 9148-9149 e 9150 del 26.6.2014). Questa conclusione deve estendersi anche alla destinataria di una delle sanzioni irrogate, nei cui confronti l'appellante assume non essersi prescritto il credito.

In realtà, con nota prot. n. 5762 pervenuta al Comune di Campora in data 17.04.2013, in atti, la DTL invocava la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nei confronti della debitrice (R.G.) e della società della quale era rappresentante legale ("B. Srl"), quale condebitrice in solido; il verbale di ispezione risulta essere stato notificato in data 9.07.2009. Anche in tal caso la sanzione deve ritenersi prescritta, con conseguenziale danno da mancata entrata per l'ente.



Sent. 136/2020

L'importo dedotto in citazione deve, in definitiva, imputarsi alla condotta omissiva dell'appellante.

3. Neppure può trovare accoglimento il secondo motivo di doglianza che investe la pronuncia impugnata sotto il profilo dell'erronea valutazione dell'elemento soggettivo. Non può che essere confermata, infatti, la sussistenza di una grave colpevolezza in capo al dipendente comunale che, omettendo atti del proprio ufficio, cagioni una perdita patrimoniale anche ad un'amministrazione diversa da quella di appartenenza ("danno obliquo"). A nulla vale obiettare che il Sig. Calabria fosse l'unico vigile urbano in servizio presso il Comune né il fatto che egli avesse svolto l'attività notificatoria "saltuariamente", in quanto non solo gli adempimenti richiesti sono limpidamente espressi nel testo normativo di riferimento, ma, pur essendo stati avviati, non sono stati portati a compimento, ciò che dimostra la grave incuria nell'esecuzione di un compito del proprio ufficio. Neppure spendibili in questa sede sono da reputarsi le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 1362/2018, versata in atti. Non solo la pronuncia non è divenuta irrevocabile e, dunque, ad essa non può attribuirsi l'efficacia di cui all'art. 652 c.p.p., ma, soprattutto, il contenuto assolutorio non è idoneo a elidere il nucleo fondante della responsabilità in esame. Il giudice penale ha, infatti, valutato l'insussistenza del reato di cui all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio), in ragione del fatto che non sono state riscontrate le "ragioni di giustizia" che, stando alla norma incriminatrice, giustificano l'obbligatorietà della condotta "omessa";



Sent. 136/2020

né ha ritenuto ricorrente l'illecito penale del falso ideologico in atto pubblico, nella risposta fornita dal Calabria alla formale richiesta di informazioni da parte della locale stazione dei Carabinieri. Le circostanze attenzionate dal giudice penale sono, infatti, estranee alla contestazione erariale che giustifica l'addebito per cui v'è sentenza.

4. In relazione, infine, all'ultima delle censure mosse, in considerazione dell'omesso esercizio del potere riduttivo da parte dei primi giudici, ~~non solo esso non costituisce motivo di nullità della sentenza, non~~ essendo esigibile una motivazione in caso di diniego (*ex multis*, Sez. II 24 ottobre 2018 n.615), ma non ricorrono neppure i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per farvi ricorso in questa sede. L'importo, infatti, risulta già ampiamente ridotto, in considerazione del concorso "virtuale" dei soggetti non citati in giudizio, sì da far ritenere "equa" la rideterminazione del danno operata dai giudici territoriali.

5. L'appello deve, conclusivamente, essere rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 80,00 (OTTANTA/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2019.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Luciano Calamaro)

F.to digitalmente

F.to digitalmente



Sent. 136/2020

Depositata in Segreteria il 19 MAG. 2020

La Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

F.to digitalmente